

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

GIOVANNI SANTANGELO

PG.2014.0363261

8 OTTOBRE 2014

Al Comune di xxxxx

Indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx

INVIATO TRAMITE PEC**Oggetto: Trasmissione della modulistica edilizia**

1. Nell'esprimere vivo apprezzamento per la pronta condivisione dimostrata dal Comune di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per il processo di semplificazione avviato dalla legge n. 15 del 2013 e per la qualità del lavoro tecnico e informatico svolto, si evidenzia che la completa riproduzione e rielaborazione della Modulistica Edilizia Unificata di cui alla D.G.R. n. 993 del 2014 non è coerente con i disposti della medesima normativa regionale (e nazionale).

L'art. 18-bis della legge regionale n. 20 del 2000, inserito dall'art. 50 della L.R. n. 15 citata, ha introdotto l'importante principio del **divieto di duplicazione della normativa sovraordinata, tra cui rientrano gli atti di coordinamento tecnico.**

La legge precisa che il recepimento di dette normative sovraordinate si deve limitare alla **abrogazione delle previsioni comunali incompatibili con le normative sovraordinate e alla loro sostituzione con il mero rinvio alle stesse.** In tal modo – come recita il comma 2 dell'art-18-bis – **le medesime normative sovraordinate “trovano diretta applicazione”.**

Queste disposizioni hanno nell'evidente obiettivo di assicurare, a regime, l'uniforme e contemporanea applicazione su tutto il territorio regionale dei contenuti della normativa sovraordinata e degli atti di coordinamento.

Questi principi valgono anche per la modulistica edilizia unificata, che costituisce oggetto di un atto di coordinamento tecnico, per il cui recepimento è necessaria una mera determinazione di natura organizzativa (di norma con atto dirigenziale): quest'ultimo atto deve prevedere un mero rinvio alla modulistica come approvata dalla Giunta regionale e ai suoi successivi aggiornamenti e modifiche.

2. **Il meccanismo voluto dalla legge regionale, n. 15 del 2013 comporta una evidente semplificazione della normativa edilizia:** al mutare della normativa sovraordinata si ha un automatico adeguamento dell'intero sistema.

Viceversa, la riproduzione delle fonti normative sovraordinate in atti dell'ordinamento comunale comporta, al contrario, una evidente rigidità e contraddittorietà del sistema, in quanto al mutare della normativa sovraordinata non si ha un automatico adeguamento dell'intero sistema, nonostante che si tratti di normative cogenti ed auto applicative che non necessitano di alcuna rielaborazione a livello locale.

La presenza nell'ordinamento comunale di disposizioni difformi comunque formalmente vigenti impone di procedere ogni volta al formale recepimento, per operare la ricognizione delle disposizioni comunali da considerare implicitamente abrogate per contrasto con la normativa sopravvenuta.

3. Queste considerazioni comportano anche significativi effetti pratici: la modulistica comunale che ci è stata inviata e che ha certamente richiesto all'amministrazione comunale un grande sforzo economico e/o operativo, ha avuto a riferimento il testo originario assunto dalla Giunta regionale, con rielaborazioni, correzioni, modifiche non altrimenti specificate.

Nel frattempo, però, come prevede l'atto di coordinamento tecnico citato, le strutture regionali competenti hanno provveduto a correggere errori materiali, incoerenze normative, incompletezze della modulistica ecc. e, nei prossimi giorni, provvederanno a rendere disponibile una nuova versione aggiornata della modulistica. E lo stesso si dovrà fare, per esempio, a seguito della conversione in legge del c.d. decreto "sblocca Italia" e ogni qual volta interverranno significative modifiche alla normativa regionale e statale in materia edilizia.

Ebbene, in ottemperanza al principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, la modulistica edilizia unificata potrà essere adeguata in un'unica sede e, via via che ogni aggiornamento sarà approvato, potrà operare simultaneamente e su tutto il territorio regionale (così come è avvenuto per le nuove definizioni delle distanze tra edifici, dai confini di proprietà e di zona introdotte dalla D.G.R. n. 994 del 2014 di modifica della Dal n. 279 del 2010); ove si ricadesse nel sistema precedente ogni aggiornamento degli atti di coordinamento richiederebbe un formale processo di recepimento comunale.

A maggior chiarimento della normativa fin qui richiamata si allega un parere nel quale i concetti fin qui sintetizzati sono più diffusamente rappresentati.

Cordiali saluti.

Giovanni Santangelo

Firmata digitalmente

GS